

ANCE Campania News

4 luglio
2025

Numero
23/13

Al via l'upgrade della patente a crediti. L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha comunicato che a partire dal 10 luglio le imprese edili potranno richiedere i crediti aggiuntivi previsti dalla legge in base al possesso di determinate qualifiche e competenze spendibili nei confronti del mercato. Presentando la novità - lo scorso 1° luglio - il direttore dell'Inl Danilo Papa ha sottolineato che «aumenterà la trasparenza del mercato, perché sarà consentita una maggiore selezione degli operatori, proprio in base al possesso e al punteggio della patente». «Oggi i possessori della patente - ha rilevato Papa - sono poco più di 400mila, poco più della metà degli 800mila operatori stimati, tra imprese e lavori autonomi. Questo vuol dire che la semplice introduzione della patente, al netto delle Soa, ha già permesso di fare una selezione», facendo emergere i soli operatori in possesso dei requisiti per operare all'interno dei cantieri. «Si parlava di 800mila aziende che potevano essere fruitrici, ad oggi sappiamo che sono poco più di 450mila - ha sottolineato la ministra del Lavoro Marina Calderone. «È stata fatta una operazione di chiarezza sui veri operatori - ha detto - in un settore importante come quello dell'edilizia». «Dopo l'edilizia - ha annunciato - transiteremo ad altri settori produttivi».

Prima dell'operatività del nuovo sistema, l'Ispettorato ha fissato per l'8 luglio un incontro con imprese e sindacati, «per confrontarci e accogliere elementi di miglioramento». Dal 10 luglio chi ha già chiesto la patente potrà inoltrare la richiesta del riconoscimento di crediti aggiuntivi. Per le imprese che chiederanno la patente per la prima volta a partire dal 10 luglio si applica un nuovo sistema di riconoscimento e di rilascio della patente stessa, sempre con la possibilità di chiedere il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in base alle qualifiche e alle competenze acquisite. Sotto il profilo tecnico, l'aggiornamento riguarda il sistema di riconoscimento e identificazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente, attraverso un riscontro con la camera di commercio, e il sistema per delegare un terzo da parte dell'operatore richiedente. Dal 10 luglio, inoltre, il rilascio della patente sarà immediato, mentre il riconoscimento dei crediti aggiuntivi richiederà 24 ore. La richiesta di crediti aggiuntivi potrà essere fatta in qualsiasi momento. Eventuali errori nella richiesta di punteggi aggiuntivi potranno essere corretti entro 24 ore, altrimenti bisognerà di rivolgersi direttamente all'Ispettorato.

I tutorial dell'Ispettorato nazionale del lavoro su: [attestazione legale](#), [deleghe](#), [patente e requisiti](#), [visualizzazione della patente a crediti](#).

Da NT+.



In questo numero

Dal 10/7 upgrade sulla patente a punti

1

Il PNRR nei borghi

2

Chiarimenti del MIT in tema di rotazione

3

Tar Campania: un errore di sistema non esclude la legittimità di comportamento

4

Tassazione della plusvalenza Superbonus

5

Il PNRR nei borghi

Il numero 10 del Pnrr delle cose, l'iniziativa del Sole 24 Ore e Ifel, si concentra sulle misure per il turismo, esaminando lo stato di avanzamento di 11.151 progetti, che cumulano un valore complessivo da 3,54 miliardi di euro tutti concentrati nella Missione 1 del Piano dedicata a «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura».

Ai piccoli Comuni sono destinati 7.217 progetti, il 64,7% del totale delle misure da 3,54 miliardi dedicate al turismo. I casi ancora fermi alla progettazione sono solo 507, gli altri in esecuzione o realizzati. Gli interventi coinvolgono ministeri (2,09 miliardi, il 58,4% del totale, in 6.355 interventi), Comuni (825 milioni, il 23,3%, in 4.792 iniziative) e i restanti 608 milioni ad altri enti pubblici.

Il Pnrr dei borghi assorbe quasi il 30% delle risorse (poco più di un miliardo), con i suoi 7.217 interventi sparsi in modo equanime fra Nord (35,69%), Centro (23,36%) e Mezzogiorno (40,95% fra Sud e Isole).

Tra gli obiettivi del Pniec, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, in linea con la direttiva della Commissione europea sulle case green, il ricorso al biometano è cruciale nella composizione del mix energetico. Attualmente, gli incentivi del PNRR per il biometano richiedono che gli impianti siano operativi entro giugno 2026, ma molti potrebbero non riuscire a rispettare questa scadenza. Per raggiungere gli obiettivi del Pniec, si propone di creare una fase B con nuovi incentivi al di fuori del PNRR, che vada oltre quella data. Inoltre, si suggerisce di incentivare la trasformazione degli impianti di biogas meno efficienti, di cui l'Italia è tra i primi al mondo, producendo 2,2 miliardi di metri cubi all'anno.

Un'altra questione importante riguarda gli allacciamenti alla rete di distribuzione: attualmente, i produttori coprono l'80% dei costi, mentre il sistema si fa carico del 20%.

Si propone di invertire questa ripartizione, come avviene in altri Paesi europei, dove i costi sono più equamente condivisi, considerando il biometano un servizio di utilità pubblica. *Da Orep.*



Chiarimenti del MIT in tema di rotazione

All'ufficio legale di supporto del Mit viene sottoposto un particolare quesito in tema di rotazione e, probabilmente, teso a comprendere se il tempo intercorso tra un affidamento ed il successivo (al pregresso affidatario) possa consentire di evitare la rotazione.

In realtà il tempo trascorso non consente di evitare la rotazione come già spiegato dallo stesso Mit con il [parere n. 3342/2025](#).

Nel quesito, in dettaglio – a cui il Mit ha dato riscontro con il [recente parere n. 3635 del 23 giugno 2025](#) -, si pone la questione se per l'applicazione del principio di rotazione si debba fare riferimento alla decisione a contrarre (quale atto di avvio del procedimento) o alla data «di stipula della pratica immediatamente precedente».

Considerando, prosegue il quesito, che la rotazione opera con «riferimento ad uno stesso settore merceologico, oppure alla stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi».

La risposta Il Mit non ha dubbi nell'evidenziare che il riferimento principale, per valutare la necessità di applicare o meno la rotazione, è la decisione a contrarre.

Poi, con chiaro riferimento all'affidamento diretto, nel parere si legge che la decisione a contrarre rappresenta l'atto «atto unico ricognitivo delle attività propedeutiche».

Secondo l'ufficio di supporto, quindi, la fase della predisposizione della decisione a contrarre è quel momento istruttorio in cui gli affidatari (e il dirigente/responsabile del servizio deputato alla firma) assumono «la determinazione di voler procedere all'affidamento di uno specifico appalto e definisce le modalità di selezione, comprese quelle relative alla rotazione degli operatori».

Considerazioni

La puntualizzazione espressa consente ulteriori sottolineature pratico/operative sulla rilevanza della decisione a contrarre.

La prima è che in relazione al caso dell'affidamento diretto, effettivamente, la decisione di affidamento (visto che in realtà contiene l'aggiudicazione efficace e l'impegno di spesa e pertanto non si può configurare come decisione a contrarre) costituisce effettivamente un atto ricognitivo di ciò che è accaduto in fase meramente istruttoria e l'epilogo a cui giunge il Rup.

La regola dell'alternanza è aspetto/vincolo che deve essere affrontata, pertanto, fin dalla fase istruttoria (e quindi prima di formalizzare l'affidamento sulla Pad). La decisione di affidamento, quindi, quale atto unico del procedimento darà conto dell'applicazione della rotazione o delle ragioni per cui il Rup ha ritenuto di non dover applicare la regola dell'alternanza (nei limitatissimi casi in cui ciò risulta consentito dall'articolo 49, per l'affidamento diretto si pensi al caso dell'assenza di operatori sul mercato). La rotazione si applica anche negli altri casi di procedura semplificata e quindi anche nel caso della procedura negoziata.

A differenza dell'affidamento diretto, la procedura negoziata (autentica procedura di gara) avrà l'atto a monte e quindi la decisione a contrarre (che conterrà anche la prenotazione di impegno di spesa) ed esprimerà la disciplina relativa alla rotazione.

Questa decisione dovrà anche essere riprodotta, correttamente, anche nell'avviso pubblico a manifestare interesse, qualora si procedesse in questo modo per individuare gli operatori da far competere. Da NT+.



Tar Campania

un errore del sistema non esclude la legittimità di comportamento

I concorrenti a una gara telematica devono avvertire la Stazione appaltante del malfunzionamento del sistema di ricezione delle offerte. Si tratta di un comportamento rispondente ai principi di fiducia, di tutela dell'affidamento e di buona fede a cui è improntato il nuovo codice degli appalti. Pertanto, la presenza di un "errore del sistema" non vale a escludere la legittimità del comportamento di chi abbia inteso inserire il documento senza nulla chiedere e nonostante la comparsa del citato messaggio di errore.

Questo è quanto enunciato con [sentenza del Tar della Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4872/2025](#). In particolare, all'esito di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio l'operatore economico escluso aveva presentato ricorso al Tar eccependo di aver informato la stazione appaltante, prima della scadenza del termine per l'offerta, che il sistema informatico non consentiva di inserire separatamente gli oneri di sicurezza aziendali e i costi della manodopera, ma permetteva esclusivamente di inserire il prezzo offerto, producendo un messaggio automatico di "errore" nel caso di caricamento di un file diverso generato automaticamente dalla piattaforma. La stazione appaltante inizialmente aveva riconosciuto l'anomalia tecnica imputabile al sistema telematico, concedendo un termine di proroga per la presentazione delle offerte, poi, però, sul presupposto che gli altri tre operatori economici erano riusciti ad allegare i documenti richiesti (nonostante il sistema segnalasse il caricamento dell'ulteriore documento come "effettuato con errori") aveva disposto l'esclusione della ricorrente.

Secondo il Tar l'amministrazione ha agito illegittimamente. È vero che è richiesto che i partecipanti in una gara debbano tenere una diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., ma comunque non si può disconoscere che la ricorrente si sia comportata in modo «scrupoloso e corretto». Infatti, la società ha segnalato il difetto del modulo prima della scadenza delle offerte e il fatto che gli altri operatori economici siano riusciti a inserire i documenti richiesti non implica che il comportamento della ricorrente sia stato negligente. Anzi, la comparsa del messaggio di errore «può essere inteso quale sintomo dell'irregolarità dell'offerta inserita in piattaforma, il che comporta il rischio di essere esclusi dalla gara in ragione della non rispondenza della documentazione offerta rispetto a quella ammessa dal sistema».

Secondo il canone di diligenza professionale qualificata la ricorrente ha agito correttamente segnalando la difettosità del sistema in conformità dei principi di fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui agli art. 2 ("...principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici") e 5 del d.lgs.n. 36/2023. Il tar conclude poi correggendo l'interpretazione data dalla stazione appaltante a un parere di precontenzioso sul tema precisando che anche «l'autorità indipendente che presiede al settore dei contratti pubblici» mostra di ritenere conforme alla diligenza professionale la decisione «di avvertire avvertire la Stazione appaltante del malfunzionamento del sistema di ricezione delle offerte. Comportamento che, come si è detto, appare il più rispondente ai principi di fiducia, di tutela dell'affidamento e di buona fede a cui è improntato il nuovo codice degli appalti». Da NT+.

Tassazione della plusvalenza Superbonus

La tassazione della plusvalenza Superbonus presenta ancora dei punti oscuri.

Dal 1° gennaio 2024, la cessione degli immobili riqualificati con il Superbonus, realizzata a meno di 10 anni dalla conclusione dei lavori, generano una plusvalenza tassata al 26%.

Nonostante sia trascorso più di un anno, restano dei dubbi interpretativi, che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha affrontato in un documento pubblicato martedì scorso.

Tassazione plusvalenza Superbonus su immobili acquisiti in successione Uno dei dubbi riguarda gli immobili acquisiti per successione, poi riqualificati grazie al Superbonus e successivamente venduti.

L'Agenzia delle Entrate ha già spiegato che non è tassata la vendita di immobili [acquisiti per successione](#) e di quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni prima della cessione.

Secondo i Commercialisti, è quindi chiaro che non scatta la tassazione se i lavori Superbonus sono stati realizzati dal proprietario deceduto e se l'erede vende l'immobile.

Ma cosa accade quando l'**erede sostiene le spese** per i lavori Superbonus e poi vende l'immobile prima che siano passati 10 anni?

A detta dei Commercialisti, anche se la normativa non lo prevede espressamente, si può ritenere che la plusvalenza Superbonus non sia tassabile nemmeno quando i lavori sono realizzati dall'erede dopo la successione.

Tassazione plusvalenza Superbonus in caso di donazione I commercialisti ritengono che, a differenza di quanto espressamente previsto per gli immobili ricevuti in successione, quelli donati non sono esclusi dalla tassazione della plusvalenza Superbonus.

Cosa accade, quindi, alla cessione degli immobili su cui gli interventi Superbonus sono stati effettuati dal donante **prima della donazione**? che cede l'immobile non dovrebbe generare plusvalenza imponibile, perché non ha fruito egli stesso dell'agevolazione.

Tuttavia, spiegano i Commercialisti, c'è il rischio di contestazione per abuso del diritto o interposizione fittizia se la donazione è **strumentale alla vendita**.

Interventi Superbonus di piccola entità Un altro caso ambiguo, segnalato dai Commercialisti, è quello della vendita di immobili su cui sono stati realizzati lavori Superbonus che non hanno implicato una trasformazione urbanistica. Si tratta di interventi come la sostituzione della caldaia o degli infissi.

Secondo i Commercialisti, il presupposto che fa scattare la tassazione è l'esecuzione dei lavori agevolati con il Superbonus, a prescindere dal fatto che comportino una trasformazione urbanistica.

Questo significa, concludono, che si genera una plusvalenza da tassare anche se i lavori Superbonus, realizzati prima della vendita, sono di piccola entità.

Superbonus, il dubbio sulla tassazione plusvalenza nei lavori in corso I Commercialisti hanno posto l'attenzione anche sugli immobili venduti mentre i lavori Superbonus sono in corso.

Secondo i Commercialisti, in questi casi non si crea nessuna plusvalenza imponibile se i lavori non sono conclusi alla data della cessione, perché **manca il presupposto impositivo**, cioè la fruizione effettiva del Superbonus.

La **data di fine lavori**, precisano, deve essere comprovata da documenti formali, come la comunicazione di fine lavori, il collaudo e le attestazioni del direttore lavori o del collaudatore.

Il rischio, segnalano, è che la comunicazione di fine lavori sia **ritardata artificialmente** per evitare la tassazione.

Rent to buy, si crea plusvalenza Superbonus da tassare? L'ultimo dubbio affrontato dai Commercialisti riguarda i contratti rent to buy stipulati dopo la conclusione dei lavori. Applicando il principio già espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 156/2024 per la vendita con riserva di proprietà, la plusvalenza non è imponibile se il **trasferimento della proprietà** avviene **dopo 10 anni dalla fine dei lavori**. Da *Edilportale*.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it



ANCE Campania – uffici

